

**Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione**

(2002/C 51 E/17)

COM(2001) 510 def. — 2001/0207(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 30 ottobre 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1), lettera c), punto 2), lettera a) e punto 3), lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.
- (2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non non-refoulement (divieto di rimpatrio a rischio di persecuzione).
- (3) La Convenzione di Ginevra ed il relativo Protocollo costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.
- (4) Le conclusioni di Tampere stabiliscono che il regime europeo comune in materia di asilo debba prevedere, a breve termine, il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e al contenuto dello status di rifugiato.
- (5) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere precisano che lo status di rifugiato deve essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrano uno status appropriato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale.

(6) Lo scopo principale della presente direttiva è quello di assicurare un livello minimo di protezione in tutti gli Stati membri per coloro che ne abbiano effettivamente bisogno in quanto non possono ottenere adeguata protezione dal loro paese di origine o di residenza abituale.

(7) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito e la protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione, promuovendo l'applicazione degli articoli 1, 18 e 19 della Carta stessa.

(8) L'attuazione della presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi internazionali degli Stati membri derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell'uomo.

(9) La direttiva si applica nel rispetto del Protocollo sull'asilo dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.

(10) Il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto dichiaratorio.

(11) Il «Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato» dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati offre preziose indicazioni agli Stati membri all'atto di decidere se riconoscere lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra.

(12) Devono essere stabilite norme minime sulla definizione e sugli elementi essenziali dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell'applicazione della Convenzione di Ginevra.

(13) È necessario elaborare una definizione comune dei criteri per l'attribuzione ai richiedenti asilo, della qualifica di rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra.

(14) In particolare, è necessario introdurre una definizione comune del bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine (sur place), delle fonti del danno e della protezione, della protezione interna, della persecuzione nonché dei motivi di persecuzione.

- (15) In particolare, occorre introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'«appartenenza ad un determinato gruppo sociale», che deve essere inteso in modo tale da includere sia i gruppi che possono essere definiti in relazione a talune caratteristiche fondamentali, quali il sesso e le tendenze sessuali, sia i gruppi (ad esempio i sindacati) formati da persone che hanno radici o caratteristiche comuni essenziali per l'identità o la coscienza del gruppo e che quindi non possono essere obbligate a rinunciare all'appartenenza al gruppo cui appartengono.
- (16) Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori, è necessario in particolare che gli Stati membri considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori, quali l'arruolamento dei minori negli eserciti, il traffico di minori a fini di sfruttamento sessuale ed il lavoro forzato.
- (17) Inoltre occorre stabilire le norme minime per la definizione e gli elementi essenziali dello status relativo alla protezione sussidiaria. Il sistema della protezione sussidiaria deve avere carattere complementare e supplementare rispetto al sistema di protezione dei rifugiati sancito dalla Convenzione di Ginevra.
- (18) È necessario introdurre i criteri per l'attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari dello status di protezione sussidiaria. Tali criteri devono essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell'uomo e sulla base della prassi seguita negli Stati membri.
- (19) Il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria deve contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità delle normative vigenti negli Stati membri.
- (20) La direttiva non deve pregiudicare le norme in base alle quali gli Stati membri possono, in applicazione del loro diritto interno, autorizzare l'ingresso ed il soggiorno nel loro territorio di persone che sarebbero esposte a gravi pericoli per la loro sicurezza se facessero ritorno nel proprio paese a causa di circostanze non prese in considerazione dalla presente direttiva.
- (21) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri hanno facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e per gli apolidi che chiedono protezione in qualità di rifugiati ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra o di persone altrimenti bisognose di protezione internazionale.
- (22) Conformemente all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato, la presente direttiva mira, nelle finalità e nel contenuto, all'eliminazione delle ineguaglianze e alla promozione della parità tra uomini e donne.
- (23) Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri devono attribuire fondamentale importanza all'«interesse superiore del minore».

(24) L'attuazione della presente direttiva deve formare oggetto di periodiche valutazioni.

(25) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato ossia l'elaborazione di norme minime per la concessione della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi ed apolidi da parte degli Stati membri non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

#### Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o ad apolidi, dello status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione.

#### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «protezione internazionale»: lo «status di rifugiato» o lo «status di protezione sussidiaria»;
- b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- c) «rifugiato»: cittadino di paesi terzi o apolide che possiede i requisiti stabiliti nell'articolo 1(A) della Convenzione di Ginevra quali specificati nei capi II e III della presente direttiva;
- d) «status di rifugiato»: lo status riconosciuto dallo Stato membro ai cittadini di paesi terzi o apolidi aventi la qualità di rifugiati ed ammessi e/o autorizzati a soggiornare in quanto tali nel territorio dello Stato membro stesso;
- e) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: persona che non può ottenere lo status di rifugiato, ma che per il resto risponde alle norme sulla concessione della protezione internazionale definite nei capi II e IV della presente direttiva;
- f) «status di protezione sussidiaria»: lo status riconosciuto dallo Stato membro a cittadini di paesi terzi o apolidi che siano persone ammissibili alla protezione sussidiaria e siano ammessi e/o autorizzati a soggiornare in quanto tali nel territorio dello Stato membro stesso;

- g) «domanda di protezione internazionale»: una richiesta rivolta ad uno Stato membro da parte di cittadini di paesi terzi o apolidi al fine di ottenere la protezione dello Stato membro stesso, e che può essere considerata fondata sulla circostanza che gli interessati siano rifugiati o persone ammissibili alla protezione sussidiaria. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che il richiedente solleciti esplicitamente un diverso tipo di protezione che possa essere richiesto con domanda separata;
- h) «domanda di asilo»: la domanda con cui il cittadino di paesi terzi o l'apolide chiede protezione internazionale ad uno Stato membro, che può considerarsi fondata sulla circostanza che l'interessato è un rifugiato ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;
- i) «domanda di protezione sussidiaria»: la domanda con cui il cittadino di paesi terzi o l'apolide chiede protezione internazionale ad uno Stato membro, che non può considerarsi fondata sulla circostanza che l'interessato è un rifugiato ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra, oppure è stata presentata in seguito all'esito negativo di una domanda di asilo, e può invece considerarsi fondata sulla circostanza che il richiedente è una persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
- j) «familiare»:
- i) il coniuge o il convivente non sposato, se la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato equipara sotto il profilo giuridico le coppie non sposate a quelle sposate;
- ii) i figli della coppia di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che siano non sposati ed a suo carico, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi;
- iii) gli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare del richiedente al momento della partenza dal paese di origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del richiedente;
- k) «familiare al seguito»: il familiare del richiedente asilo che si trova nel medesimo paese in relazione alla domanda di asilo del richiedente stesso;
- l) «minore non accompagnato»: il cittadino di paesi terzi o l'apolide d'età inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include i minori che vengono abbandonati dopo essere entrati nel territorio degli Stati membri;
- m) «permesso di soggiorno»: qualsiasi titolo o autorizzazione rilasciati dalle autorità di uno Stato membro nella forma prevista dalla legislazione nazionale, che permetta ad un cittadino di un paese terzo o ad un apolide di soggiornare nel territorio dello Stato membro stesso;

- n) «paese di origine»: il paese di cui il richiedente è cittadino o nel quale aveva precedentemente la residenza abituale.

### Articolo 3

#### Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano una domanda di protezione internazionale alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, nonché ai loro familiari al seguito ed a tutti coloro che beneficiano della protezione internazionale.

### Articolo 4

#### Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone bisognose di protezione sussidiaria nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva.

### CAPO II

#### REQUISITI NECESSARI AI FINI DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

##### Sezione I

#### Riconoscimento della protezione internazionale

### Articolo 5

#### Gli elementi della protezione internazionale

1. Lo status di rifugiato è riconosciuto a qualsiasi cittadino di paesi terzi il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, nonché a qualsiasi apolide che si trova fuori dal territorio del paese di residenza abituale e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

2. Fermi restando gli obblighi costituzionali vigenti, lo status di protezione sussidiaria è concesso a qualsiasi cittadino di paesi terzi o apolide che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, in base ai criteri stabiliti nel capo III della presente direttiva, o la cui domanda di protezione internazionale sia stata esplicitamente fondata su motivi che non rientrano nella Convenzione di Ginevra e che per il fondato timore di subire un danno grave ed ingiusto, ai sensi dell'articolo 15, sia stato obbligato a fuggire o rimanere fuori dal territorio del proprio paese di origine e non possa, ovvero, a causa di tale fondato timore, non voglia avvalersi della protezione di detto paese.

3. Il timore del richiedente di essere perseguitato o di subire comunque un danno grave e ingiusto nel paese di origine deve essere valutato in base alle disposizioni della sezione 2.

## Articolo 6

**Estensione della protezione internazionale ai familiari al seguito**

1. Gli Stati membri provvedono a che i familiari al seguito siano ammessi a godere del medesimo status del richiedente la protezione internazionale.
2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non si applica quando il familiare al seguito è escluso dallo status di rifugiato e dalla protezione sussidiaria in base ai capi III e IV.

## Sezione 2

**Valutazione del timore del richiedente di essere perseguitato o di subire comunque un danno grave e ingiusto**

## Articolo 7

**Esame delle domande di protezione internazionale**

Nel valutare il timore del richiedente di essere perseguitato o di subire comunque un danno grave ed ingiusto, gli Stati membri prendono in considerazione almeno i seguenti elementi:

- a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;
- b) se il timore del richiedente di essere perseguitato o di subire comunque un danno grave e ingiusto nel suo paese d'origine è oggettivamente fondato, in quanto esista un ragionevole rischio che il richiedente sia perseguitato o subisca comunque danni gravi ed ingiusti qualora venga rinviato nel suo paese d'origine;
- c) se il richiedente ha già subito persecuzioni o danni gravi ed ingiusti o ne è già stato direttamente minacciato, in quanto tale fatto costituisce un forte indizio del probabile rischio di essere perseguitato o di subire comunque un danno grave e ingiusto in futuro;
- d) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente, in particolare l'ambiente di provenienza, il sesso, l'età, lo stato di salute e gli handicap, al fine di valutare la gravità della persecuzione o del danno. Qualora la persecuzione assuma una forma specificamente inerente all'appartenenza ad uno dei due sessi o ai bambini, si deve tener conto del fatto che la persecuzione, ai sensi della Convenzione di Ginevra, può essere inflitta sotto forma di violenza sessuale o altre forme di violenza specificamente connesse all'appartenenza ad uno dei due sessi;
- e) se esistono prove attendibili da cui risulti che le leggi o i regolamenti in vigore ed in applicazione nel paese d'origine autorizzano o tollerano la persecuzione o l'inflizione di altri danni gravi ed ingiusti nei confronti del richiedente.

## Articolo 8

**Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine («sur place»)**

1. Il timore fondato di essere perseguitato o di subire comunque un danno grave e ingiusto può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine.
2. Il timore fondato di essere perseguitato o di subire comunque un danno grave e ingiusto può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, salvo che sia accertato che tali attività sono state intraprese con l'unico intento di creare le condizioni necessarie per una domanda di protezione internazionale. Quest'ultima ipotesi deve essere esclusa quando le attività alla base di tale domanda costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni già manifestate nel paese d'origine e sono collegate ai motivi che giustificano il bisogno della protezione internazionale.

## Articolo 9

**Fonti del danno e della protezione**

1. Gli Stati membri considerano fondato il timore di persecuzioni o di altri danni gravi ed ingiusti se la minaccia della persecuzione o di altro danno grave ed ingiusto proviene:
  - a) dallo Stato,
  - b) da partiti o organizzazioni che controllano lo Stato, o
  - c) da soggetti non statuali, nel caso in cui lo Stato non possa o non voglia fornire una protezione efficace.
2. Nel valutare l'efficacia della protezione offerta dallo Stato nell'ipotesi di una minaccia di persecuzione o di altri danni gravi ed ingiusti proveniente da soggetti non statuali, gli Stati membri considerano se lo Stato adotta adeguate misure di protezione per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi e se il richiedente abbia congruo accesso a tale protezione. È necessario che esista un sistema di protezione all'interno del paese ed un meccanismo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e punire le persecuzioni e l'inflizione di altri danni gravi ed ingiusti. Laddove esista siffatta efficace protezione, il timore di persecuzioni o di danni gravi ed ingiusti deve essere considerato infondato e gli Stati membri non riconosceranno, pertanto, alcun bisogno di protezione.
3. Ai fini della presente direttiva, la protezione «statale» può anche essere fornita da organizzazioni internazionali ed autorità permanenti, equiparabili a soggetti statuali, che controllano un territorio chiaramente definito, sufficientemente esteso e stabile, e che possono e vogliono fare rispettare i diritti delle persone e proteggerle da danni gravi, alla stregua degli Stati riconosciuti a livello internazionale.

### Articolo 10

#### Protezione all'interno del paese d'origine

1. Una volta accertata la fondatezza del timore di persecuzioni o di altri danni gravi ed ingiusti, gli Stati membri possono esaminare se tale timore sia chiaramente limitato ad una specifica parte del territorio del paese d'origine e, in tale caso, se il richiedente possa ragionevolmente essere rinviato in un'altra parte del paese dove non abbia alcun motivo di temere d'essere perseguitato o di subire comunque danni gravi ed ingiusti.

In occasione di tale esame, gli Stati membri considerano poco probabile che la protezione all'interno del paese possa sostituire efficacemente la protezione internazionale qualora la fonte della persecuzione sia il governo nazionale o un soggetto ad esso collegato.

2. Nel valutare la ragionevole possibilità di rinviare il richiedente in un'altra parte del territorio del paese di origine, conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto della sicurezza, delle condizioni politiche e sociali vigenti in tale parte del paese, con particolare riguardo al rispetto dei diritti dell'uomo, nonché delle circostanze personali del richiedente, in particolare dell'età, del sesso, dello stato di salute, della situazione familiare e dei legami etnici, culturali e sociali.

### CAPO III

#### REQUISITI AI FINI DELLO STATUS DI RIFUGIATO

### Articolo 11

#### La natura della persecuzione

1. Per l'accertamento della fondatezza oggettiva del timore di persecuzioni, il termine «persecuzione» include, come minimo, gli atti seguenti:

- a) l'inflizione di danni gravi ed ingiusti e le discriminazioni per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare un rischio grave per la vita, la libertà o la sicurezza del richiedente o da impedirgli di vivere nel suo paese d'origine;
- b) i provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, quando sono concepiti o attuati in modo discriminatorio per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale e se rappresentano un rischio grave per la vita, la libertà o la sicurezza del richiedente o gli impediscono di vivere nel suo paese d'origine;
- c) le azioni giudiziarie o sanzioni penali se, per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale:
  - i) al richiedente viene negato l'accesso ai rimedi giuridici o gli viene inflitta una sanzione sproporzionata o discriminatoria;

- ii) la previsione legale del reato per il quale il richiedente rischia di essere perseguito penalmente o punito è intesa a criminalizzare l'esercizio di un diritto fondamentale;

- d) le azioni giudiziarie o sanzioni penali contro l'inadempimento dell'obbligo militare generale, per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale:
  - i) se ricorrono le condizioni enunciate alla lettera c), punto i);
  - ii) in situazioni di guerra o di conflitto armato, se il richiedente può provare che l'assolvimento del servizio militare comporta la partecipazione ad attività militari inconciliabili con le sue profonde convinzioni morali, religiose o politiche o con altre valide ragioni di coscienza.

- ii) in situazioni di guerra o di conflitto armato, se il richiedente può provare che l'assolvimento del servizio militare comporta la partecipazione ad attività militari inconciliabili con le sue profonde convinzioni morali, religiose o politiche o con altre valide ragioni di coscienza.

- ii) in situazioni di guerra o di conflitto armato, se il richiedente può provare che l'assolvimento del servizio militare comporta la partecipazione ad attività militari inconciliabili con le sue profonde convinzioni morali, religiose o politiche o con altre valide ragioni di coscienza.

2. Nel determinare se il timore fondato di persecuzione giustifica il riconoscimento dello status di rifugiato si applicano, come minimo, i seguenti principi:

- a) è irrilevante che la persecuzione provenga dallo Stato, da partiti o organizzazioni che ne hanno il controllo ovvero da soggetti non statuali nel caso in cui lo Stato non possa o non voglia fornire una protezione efficace;

- b) è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente la caratteristica inerente alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle opinioni politiche che è all'origine della persecuzione, sempre che tale caratteristica gli sia attribuita dall'autore della persecuzione;

- c) è irrilevante che il richiedente sia originario di un paese nel quale molte persone, se non l'intera popolazione, siano esposte ad un rischio d'oppressione generalizzata.

### Articolo 12

#### I motivi della persecuzione

Nel valutare se il timore fondato di persecuzioni sia basato su motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si deve tener conto, quanto meno, dei seguenti elementi:

- a) il termine «razza» si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

- b) il termine religione include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a (o l'astensione da) riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o espressioni di opinioni religiose, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su credenze religiose o prescritte da queste credenze;

- c) il termine «nazionalità» non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, ma designa altresì l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica, o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;
- d) il termine «determinato gruppo sociale» indica sia un insieme di persone definibili in base a talune caratteristiche fondamentali, quali le tendenze sessuali, l'età ed il sesso, sia i gruppi formati da persone che hanno una storia o caratteristiche comuni che sono talmente essenziali per l'identità o la coscienza del gruppo che i suoi membri non possono essere obbligati a rinunciare all'appartenenza di gruppo. Il termine include anche i gruppi di persone che la legge qualifica come «inferiori»;
- e) il termine «opinione politica» si riferisce al possesso effettivo o presunto di opinioni su questioni connesse allo Stato, al suo governo o alle sue politiche, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tali opinioni in atti concreti.

#### Articolo 13

##### Cessazione dello status di rifugiato

1. Gli Stati membri mantengono in essere lo status di rifugiato finché l'interessato:
- a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; o
- b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquisitata; o
- c) abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza; o
- d) si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; o
- e) non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; o
- f) se trattasi di persona priva di cittadinanza, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la residenza abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

Nei casi di cui alle lettere da a) a f) può essere revocato il permesso di soggiorno.

Ai fini dell'applicazione della lettera e), gli Stati membri esaminano se il cambiamento delle circostanze è sufficientemente profondo e duraturo da eliminare il fondato timore di persecuzioni;

2. Spetta allo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostrare che l'interessato non ha più bisogno di protezione internazionale per una delle ragioni enunciate al paragrafo 1.

#### Articolo 14

##### Esclusione dallo status di rifugiato

1. Gli Stati membri escludono dallo status di rifugiato qualsiasi richiedente:
- a) che attualmente goda della protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diverse dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati;
- b) a cui le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la sua residenza riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso;
- c) ove sussistano fondati motivi per ritenere:
- i) che egli abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità ai sensi delle convenzioni internazionali relativi a questi crimini;
- ii) che egli abbia commesso un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato;
- iii) che egli si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità ed ai principi delle Nazioni Unite.
2. I motivi di esclusione devono essere fondati esclusivamente sul comportamento personale e consapevole dell'interessato.
3. Gli Stati membri provvedono a che le persone escluse per i suddetti motivi abbiano il diritto di impugnare dinanzi agli organi giurisdizionali la decisione che li esclude dalla protezione internazionale.
4. L'applicazione dell'esclusione lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in base al diritto internazionale.

## CAPO IV

**REQUISITI AI FINI DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA***Articolo 15***I motivi della protezione sussidiaria**

Gli Stati membri riconoscono la protezione sussidiaria, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori del suo paese d'origine e non possa farvi ritorno perché nutre il fondato timore di essere esposto ad uno dei seguenti danni gravi ed ingiusti:

- a) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
- b) violazione di uno dei diritti umani sufficientemente grave per far sorgere la responsabilità internazionale dello Stato membro;
- c) minaccia alla vita, alla sicurezza o alla libertà derivante dalla violenza indiscriminata perpetrata in situazioni di conflitto armato o da violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo.

*Articolo 16***Cessazione dello status di protezione sussidiaria**

1. Gli Stati membri provvedono affinché lo status di protezione sussidiaria sia mantenuto in essere finché le autorità competenti non stabiliscano che tale protezione non è più necessaria; in questa ipotesi, il permesso di soggiorno può essere revocato.

2. La protezione sussidiaria può essere revocata se le condizioni nel paese d'origine che hanno giustificato la concessione dello status di protezione sussidiaria in forza dell'articolo 15 cessano di esistere o se ha luogo un cambiamento sufficientemente profondo e duraturo per eliminare il bisogno di protezione sussidiaria.

*Articolo 17***Esclusione dallo status di protezione sussidiaria**

1. Gli Stati membri escludono dallo status di protezione sussidiaria il richiedente ove sussistano fondati motivi per ritenere:

- i) che egli abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità ai sensi delle convenzioni internazionali relative a questi crimini;
  - ii) che egli abbia commesso un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato;
  - iii) che egli si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità ed ai principi delle Nazioni Unite.
2. I motivi di esclusione devono essere fondati esclusivamente sul comportamento personale e consapevole della persona interessata.

3. Gli Stati membri provvedono a che le persone escluse per i suddetti motivi abbiano il diritto di impugnare dinanzi agli organi giurisdizionali una decisione che li esclude dalla protezione internazionale.

4. L'applicazione dell'esclusione lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in base al diritto internazionale.

## CAPO V

**STATUS DI RIFUGIATO E DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA***Articolo 18***Contenuto della protezione internazionale**

1. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti sanciti dalla Convenzione di Ginevra.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano sia ai rifugiati sia alle persone ammissibili alla protezione sussidiaria, ove non diversamente indicato. Il livello dei diritti inerenti allo status non deve essere inferiore a quello goduto dai richiedenti durante il procedimento di esame della domanda e deve essere esteso anche ai familiari al seguito della persona cui è stato riconosciuto lo status.

3. Nei provvedimenti nazionali d'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, quali i minori in genere, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, i genitori singoli con figli minori, le vittime di torture o di violenza sessuale, le persone mentalmente o fisicamente inferme e le donne in stato di gravidanza. Gli Stati membri tengono inoltre conto della specifica situazione delle donne sole che nel loro paese di origine sono soggette a pesanti discriminazioni connesse all'appartenenza al sesso femminile.

*Articolo 19***Protezione dal respingimento e dall'espulsione**

Gli Stati membri garantiscono il rispetto del principio di «non refoulement» (divieto di rimpatrio a rischio di persecuzione) e non espellono i beneficiari della protezione internazionale se non in conformità agli obblighi internazionali.

*Articolo 20***Informazioni**

Immediatamente dopo aver riconosciuto loro lo status, gli Stati membri forniscono alle persone che considerano bisognose di protezione internazionale, in una lingua che queste siano in grado di comprendere, adeguate informazioni sulle norme dei regimi di protezione.

*Articolo 21***Permesso di soggiorno**

1. Immediatamente dopo aver riconosciuto lo status, gli Stati membri rilasciano ai rifugiati ed ai loro familiari al seguito un permesso di soggiorno valido per un periodo di almeno cinque anni, automaticamente rinnovabile.

2. Immediatamente dopo aver riconosciuto loro lo status, gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria ed ai loro familiari al seguito un permesso di soggiorno valido per un periodo non inferiore ad un anno. Il permesso è automaticamente rinnovato ad intervalli non inferiori ad un anno, fino a quando le autorità competenti stabiliscono che tale protezione non è più necessaria.

#### Articolo 22

##### **Status di residente di lungo periodo**

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della direttiva .../... CE [relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo], gli Stati membri attribuiscono ai beneficiari della protezione sussidiaria lo status di residenti di lungo periodo secondo le stesse modalità stabilite da detta direttiva per i rifugiati.

#### Articolo 23

##### **Documenti di viaggio**

1. Gli Stati membri rilasciano alle persone cui hanno riconosciuto lo status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista dall'allegato della Convenzione di Ginevra, allo scopo di permettere loro di viaggiare al di fuori del loro territorio, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

2. Gli Stati membri rilasciano documenti di viaggio ai beneficiari della protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale.

#### Articolo 24

##### **Accesso all'occupazione**

1. Gli Stati membri ammettono i rifugiati ad esercitare un'attività dipendente o autonoma secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, non appena sia stato loro riconosciuto lo status di rifugiati.

2. Gli Stati membri provvedono a che la possibilità di svolgere la formazione occupazionale per adulti, la formazione professionale ed il tirocinio sul luogo di lavoro sia offerta ai rifugiati secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini.

3. Gli Stati membri autorizzano i beneficiari della protezione sussidiaria ad esercitare attività dipendente o autonoma secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, al più tardi sei mesi dopo che lo status di protezione temporanea sia stato loro riconosciuto.

4. Gli Stati membri provvedono a che la possibilità di svolgere la formazione occupazionale per adulti, la formazione professionale ed il tirocinio sul luogo di lavoro sia offerta ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, al più tardi un anno dopo che lo status di protezione temporanea sia stato loro concesso.

5. Dopo aver ottenuto l'accesso al mercato del lavoro a norma dei paragrafi 1 e 3, i rifugiati ed i beneficiari della protezione sussidiaria hanno diritto allo stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda la retribuzione, l'accesso ai regimi di sicurezza sociale legati all'attività lavorativa dipendente o autonoma e le altre condizioni di lavoro.

#### Articolo 25

##### **Accesso all'istruzione**

1. Gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, a tutti i minori riconosciuti beneficiari della protezione internazionale.

2. Gli Stati membri consentono agli adulti beneficiari della protezione internazionale di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini.

3. Gli Stati membri garantiscono la parità di trattamento tra i beneficiari della protezione internazionale ed i loro cittadini per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dall'autorità competente.

#### Articolo 26

##### **Assistenza sociale**

Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari della protezione internazionale ricevano, secondo le stesse modalità vigenti per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione, adeguata assistenza in termini di servizi sociali e di mezzi di sussistenza.

#### Articolo 27

##### **Assistenza sanitaria e psicologica**

1. Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari della protezione internazionale abbiano accesso all'assistenza sanitaria e psicologica secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha riconosciuto loro lo status.

2. Gli Stati membri forniscono adeguate cure mediche e psicologiche alle persone beneficiarie della protezione internazionale che presentano particolari esigenze, quali i minori accompagnati o non accompagnati, o le vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

3. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che siano stati vittime di qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, crudeltà, trattamento disumano o degradante o che abbiano subito gli effetti di un conflitto armato. Per facilitare il loro recupero e la loro reintegrazione, devono essere apprestate congrue misure di assistenza psichiatrica e, ove necessario, deve essere fornita una qualificata consulenza psicologica e sociale.

*Articolo 28***Minori non accompagnati**

1. Gli Stati membri adottano nel più breve tempo possibile tutte le misure necessarie affinché i minori non accompagnati che beneficiano della protezione internazionale siano rappresentati da un tutore legale o da una organizzazione specializzata nell'assistenza e nel benessere dei minori ovvero mediante qualsiasi altra forma idonea di rappresentanza.

2. Nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte dal tutore designato. Le autorità competenti procedono a valutazioni periodiche.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati siano alloggiati:

- a) presso i loro familiari adulti, o
- b) presso una famiglia affidataria, o
- c) in centri specializzati nell'ospitare i minori, o
- d) secondo altre modalità che offrano una situazione alloggiativa idonea per i minori.

4. Gli Stati membri provvedono a che i fratelli non siano separati. I cambi di residenza per i minori non accompagnati devono essere limitati al minimo.

5. Gli Stati membri si adoperano per rintracciare quanto prima i membri della famiglia del minore non accompagnato, sempre che ciò sia nell'interesse superiore del minore.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che assistono i minori non accompagnati ricevano un'idonea formazione in riferimento alle loro esigenze.

*Articolo 29***Accesso ad idoneo alloggio**

Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari della protezione internazionale abbiano accesso ad un alloggio adeguato o, se necessario, ricevano i mezzi per ottenere un alloggio.

*Articolo 30***Libera circolazione nel territorio dello Stato membro**

Gli Stati membri non limitano la libertà di circolazione, all'interno del territorio nazionale, delle persone alle quali hanno riconosciuto la protezione internazionale.

*Articolo 31***Accesso agli strumenti di integrazione**

1. Al fine di facilitare l'integrazione dei rifugiati nella società, gli Stati membri stabiliscono specifici programmi di sostegno che siano adeguati alle esigenze degli stessi, soprattutto in materia di occupazione, istruzione, sanità e servizi sociali.

2. Gli Stati membri consentono ai beneficiari della protezione sussidiaria di accedere a programmi equivalenti, entro un anno dal riconoscimento dello status.

*Articolo 32***Rimpatrio volontario**

Gli Stati membri consentono l'accesso ai programmi di rimpatrio volontario ai beneficiari della protezione internazionale che desiderano fare volontariamente ritorno nel loro paese d'origine.

## CAPO VI

**COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA***Articolo 33***Cooperazione**

Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto, trasmettendone l'indirizzo alla Commissione che a sua volta lo comunica a tutti gli altri Stati membri.

Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

*Articolo 34***Personale e risorse**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutte le autorità competenti e le altre organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base per quanto riguarda le esigenze dei richiedenti, di sesso maschile e femminile, e dei loro familiari al seguito, nonché per quanto riguarda le specifiche esigenze dei minori, in particolare dei minori non accompagnati.

2. Gli Stati membri stanziavano le necessarie risorse in relazione alle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

## CAPO VII

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 35***Non discriminazione**

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nei confronti dei richiedenti asilo senza alcuna discriminazione fondata su sesso, razza, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, stato di salute, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patriottismo, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

*Articolo 36***Relazioni**

Entro il 30 aprile 2006, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini di tale relazione. Successivamente, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

*Articolo 37***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di legge che adottano nel settore trattato dalla presente direttiva.

*Articolo 38***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 39***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

---